



Ordinanza Sindacale n° 20 del 10/03/2020

OGGETTO: ATTUAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 9 MARZO 2020 IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, SINO AL 3 APRILE 2020.

SINDACO

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. N.267/2000;

VISTA la propria ordinanza n. 19 del 09/03/2020;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, registrato alla Corte dei Conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministero della Giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale reg.ne n.421;

ORDINA

A partire dal 10 marzo 2020;

- 1- Su tutto il territorio comunale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 2- Sono sospesi tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali ad esempio grandi eventi, pub, scuole da ballo sale da ballo, palestre, sale giochi, sale scommesse, sale slot machine;
- 3- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e della caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera "d" del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020;
- 4- Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro di cui all'allegati 1 lettera d) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

5- La sospensione del mercato settimanale del venerdì;

6- Gli esercizi commerciali dovranno garantire le distanze tra gli avventori di cui all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020;

La regolamentazione di accesso del pubblico presso gli Uffici Comunali, dovrà avvenire per appuntamento e solo per motivi di particolare interesse.

Si conferma per il resto, tutto il contenuto e le prescrizioni adottate con la propria ordinanza sindacale n. 19 del 9 marzo 2020.

DISPONE

- 1- Che copia della presente ordinanza venga consegnata a tutti i titolari di pubblici esercizi (bar, chioschi, ristoranti e pizzerie e pub), sale giochi e sale scommesse;
- 2- Che venga trasmessa alla Prefetto di Catania; all'ASP di Catania; al Comando Stazione locale dei Carabinieri; al Comando di Polizia Locale; alla Città Metropolitana di Catania.

AVVERTE

Che è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza sotto comminata delle sanzioni previste dal D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., nonché di quelle previste dal vigente Codice Penale.

Il Comandante della P.L.
Cap. Filippo Pesce

Castel di Iudica, 10/03/2020

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.